

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO, DI SICUREZZA IDRAULICA E DI DIFESA DELLA COSTA AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI RIMINI – ANNUALITA' 2026-2029



06 – SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
ING. GIOVANNI DE CARLO



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	2 di 36

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Codice Fiscale n. **91278030373**

SCHEMA DI CONTRATTO NORMATIVO DI ACCORDO QUADRO PER LAVORI PER LAVORI DI PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO, DI SICUREZZA IDRAULICA E DI DIFESA DELLA COSTA AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI RIMINI – ANNUALITA' 2026-2029

CIG XXXX

TRA

- l'ing. Giovanni De Carlo, nato a _____ (_____), il _____, Codice fiscale _____, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Territoriale sicurezza territoriale e protezione civile di Rimini, Settore Sicurezza territoriale e Protezione civile Romagna dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, di cui alla nomina con determinazione n. 178 del 20/01/2023, autorizzato, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii., alla stipulazione dei contratti pubblici (di seguito, per semplicità, "**Stazione Appaltante**", "**Amministrazione**" o "**Agenzia**"),

E

- _____, nato a _____ (_____), il _____, Codice fiscale _____, in qualità di legale rappresentante, dell'operatore economico _____ con sede legale in _____ (_____), Via _____ – CAP _____, C.F. _____, n. di iscrizione al Registro delle imprese c/o la C.C.I.A.A. di _____ e Partita IVA _____, iscritta alla sezione ordinaria in data _____, con n. REA – RE - _____, (di seguito, per semplicità, "**Appaltatore**").
(se RTC o consorzio ordinario)
- il Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti, che nel prosieguo del presente atto verrà chiamato per brevità anche "**Appaltatore**", composto da:
 - _____ (capogruppo) (C.F. _____ - P.I. _____), con sede legale _____, PEC _____ nella persona di _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, in qualità di _____ in forza dei poteri _____ che partecipa per l'esecuzione della seguente parte _____;
 - _____ (mandante) (C.F. _____ - P.I. _____), con sede legale _____, PEC _____ nella persona di _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, in qualità di _____ in forza dei poteri _____ che partecipa per l'esecuzione della seguente parte _____
- visto il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito a _____, prima della presentazione dell'offerta, e la relativa procura conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario in forza dell'atto _____ rep _____ racc _____)
(se consorzi art 65 comma 2 lett b – c- d)



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	3 di 36

- il Consorzio sopraindicato assegna l'esecuzione del presente atto a _____, indicato in sede di gara, (C.F. _____ - P.I. _____), con sede legale _____, PEC _____ nella persona di _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, in qualità di _____ in forza dei poteri _____ che partecipa per l'esecuzione della seguente parte _____

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo si definiscono i seguenti termini:

- **Codice:** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;
- **Accordo** o Accordo Quadro di cui all'art. 59 del Codice: accordo concluso tra una stazione appaltante ed un operatore economico il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative ai successivi appalti da aggiudicare durante un dato periodo;
- **Stazione appaltante:** UT Sicurezza territoriale e protezione civile di Rimini dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile. Sono da considerarsi sinonimi i seguenti termini: Committente, UT Rimini, UT RN, Ufficio territoriale, Amministrazione. Per la fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro si intende Stazione appaltante il Settore Appalti dell'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile;
- **Appaltatore:** impresa aggiudicataria dell'Accordo Quadro. Sono da considerarsi sinonimi i seguenti termini: Operatore economico, Ditta esecutrice, Impresa aggiudicataria, Esecutore, Ditta aggiudicataria, Esecutore dell'Accordo, Affidatario, Operatore.



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.

Revisione 02

Data 10/06/2025

Pagina 4 di 36

PREMESSO CHE

- con determinazione n. _____ del _____ è stata approvata la decisione a contrarre, ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Codice, per l'affidamento dell'Accordo Quadro in oggetto con un unico operatore economico;
- l'appalto è costituito da un unico lotto; la mancata suddivisione in lotti, ai sensi dell'articolo 58 del Codice, è motivata dalla tipologia della prestazione oggetto di appalto; trattasi, infatti, di un insieme coordinato e integrato di interventi definiti nei tratti tipologici di progetto, caratterizzati da caratteristiche standard, ripetibili ed integrate nel sistema idraulico-idrogeologico-costiero, non dipendenti dalla collocazione territoriale e finalizzati alla difesa del suolo e della costa e, nel loro insieme, alla sicurezza territoriale aventi la medesima natura e il medesimo contesto territoriale;
- in data _____ è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento, con procedura aperta, del presente Accordo Quadro e la relativa documentazione di gara;
- con determinazione n. _____ del _____ è stata dichiarata l'aggiudicazione efficace ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice a favore dell'operatore economico _____ C.F. _____;
- l'Appaltatore ha offerto un ribasso pari al _____% che verrà applicato ai prezzi unitari dei singoli contratti attuativi, come specificato nei successivi articoli;
- l'Appaltatore possiede l'attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici e le certificazioni di qualità, accertate in sede di gara;
- L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato di impegnarsi ad applicare il CCNL _____;
- *(se avvalimento)* in sede di gara l'Appaltatore si è avvalso di _____ (ausiliario) per i seguenti requisiti _____. Ai sensi dell'art. 104 del Codice l'ausiliario è responsabile in solido con l'Appaltatore nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto dell'avvalimento;
- *(se subappalto)* Ai sensi dell'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice il concorrente, in sede di gara, ha dichiarato di volere subappaltare le lavorazioni relative alle seguenti categorie, specificando per ciascuna la relativa percentuale: _____
- dalla consultazione del DURC on-line, Prot. _____ n. _____, trattenuto agli atti dell'Ufficio territoriale, risulta che l'appaltatore è in regola coi versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- *(se Esecutore iscritto nella white list)* l'Esecutore è iscritto nella White List della Prefettura di _____ con scadenza al _____
- l'operatore economico ha sottoscritto, all'atto dell'offerta, il "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali" in applicazione della DGR. n. 565 del 13/04/2022;
- l'operatore economico ha sottoscritto la Dichiarazione di identificazione del titolare effettivo, trattenute agli atti dello scrivente Ufficio territoriale con Prot. _____;

	USTPC RIMINI	SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.
		Revisione 02
		Data 10/06/2025
		Pagina 5 di 36

- l'operatore economico si è impegnato, per tutti gli interventi finanziati dalla struttura commissariale alla ricostruzione a seguito dell'alluvione del maggio 2023:
 - ad accettare il Protocollo di Legalità sottoscritto tra il Commissario straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e le Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, le Prefetture-UTG presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, la Prefettura-UTG di Firenze, la Prefettura-UTG di Pesaro-Urbino per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e concessioni nell'ambito delle attività di messa in sicurezza e di ricostruzione dei territori alluvionati di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100;
 - a far sottoscrivere e ad allegare ad ogni contratto che intervenga lungo la filiera dell'appalto, il protocollo di cui al punto precedente.

TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art 1. Norme regolatrici dell'Accordo Quadro

1. Le premesse all'Accordo, gli atti e i documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo Accordo Quadro.
2. Costituiscono, in particolare, parte integrante del presente Accordo Quadro i seguenti documenti tecnici:
 - 1) Relazione generale e illustrativa;
 - 2) Schede lavorazioni tipologiche;
 - 3) Prime indicazioni in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente;
 - 4) Elenco prezzi e prezzi integrativi;
 - 5) Capitolato Speciale di Appalto – parte tecnica.
3. Costituiscono, altresì, parte integrante del presente Accordo Quadro i seguenti documenti amministrativi atti a disciplinare i singoli contratti attuativi discendenti dall'Accordo:
 - 6) Capitolato Speciale di Appalto – parte amministrativa – contratto attuativo;
 - 7) Schema di contratto attuativo.
4. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente Accordo Quadro sebbene non materialmente allegati i seguenti documenti prodotti dall'Appaltatore:
 - a) l'offerta tecnica ed economica e le dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo della domanda e dell'offerta in sede di gara;

	USTPC RIMINI	SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.
		Revisione 02
		Data 10/06/2025
		Pagina 6 di 36

- b) il Patto d'integrità sottoscritto dall'Appaltatore, come approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 565 del 13/04/2022;
 - c) (eventuale) contratto di avalimento;
 - d) (eventuale) dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia;
 - e) (eventuale) l'atto costitutivo dell'Appaltatore in forma plurisoggettiva;
 - f) polizze di garanzia.
5. L'esecuzione del presente Accordo è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
- a) dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, Codice dei contratti pubblici, e relativi allegati, nonché in generale, dalle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di contratti pubblici;
 - b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - c) da tutti i decreti ministeriali e da tutte le norme tecniche e professionali applicabili all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto;
 - d) dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e, in generale, da tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art 2. Oggetto dell'Accordo Quadro

1. Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione dei **"LAVORI DI PREVENZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO, DI SICUREZZA IDRAULICA E DI DIFESA DELLA COSTA AFFERENTI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TERRITORIALE DI RIMINI – ANNUALITA' 2026-2029 - CIG _____"** che saranno affidati mediante singoli contratti attuativi entro i limiti delle condizioni fissate nel medesimo Accordo.
2. L'Accordo Quadro riguarda gli interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla sicurezza idraulica, alla difesa della costa nonché alla manutenzione delle aree del demanio idrico e comprende tutte le opere, le lavorazioni, le attività finalizzate alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla riqualificazione, all'adeguamento/miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica dei tratti dei corsi d'acqua del reticolo idrografico, nonché quelle finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla difesa della costa, così come descritti nella relazione tecnica e nelle schede tipologiche di lavorazione allegate.
3. In relazione al complesso delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e descritte nella richiamata relazione tecnica e nelle schede lavorazioni tipologiche, la Stazione appaltante si riserva espressamente la facoltà di non assegnare interventi per una o più opere/lavorazioni/prestazioni previsti



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	7 di 36

in relazione, qualora non ne ravvisasse la necessità, e/o di assegnare interventi per una o più opere non descritte in Relazione, ma facenti comunque parte delle attività inerenti l'oggetto del presente Accordo Quadro, qualora ne ravvisasse la necessità.

4. L'Accordo non costituisce diritto di esclusiva a favore dell'operatore economico, riservandosi l'Amministrazione la facoltà, a suo insindacabile giudizio, in relazione alle necessità, di affidare totalmente o in parte gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo ad altri operatori, al di fuori dell'Accordo Quadro e senza specifiche motivazioni, tramite autonoma procedura di affidamento, senza che l'Appaltatore dell'Accordo Quadro possa accampare pretese di indennizzo o di risarcimento danni.
5. L'Accordo Quadro assume la qualifica di "contratto normativo", che contiene pertanto la disciplina generale inerente all'affidamento e all'esecuzione delle prestazioni che saranno specificamente e successivamente individuate ed affidate all'Appaltatore con appositi contratti attuativi.
6. Gli interventi di cui all'oggetto dell'Accordo Quadro, per le specifiche caratteristiche dell'appalto, non sono di fatto predeterminabili nel numero né nella singola consistenza, pur essendo definibili, dal punto di vista prestazionale, funzionale e del prezzo, le singole lavorazioni di ciascun intervento, così come riportato negli elaborati tecnici di Accordo parte integrante dello stesso;
7. Ciascun contratto attuativo sarà stipulato sulla base di un progetto esecutivo di lavori, redatto ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 36/2023 e approvato dalla Stazione Appaltante, relativo a interventi coerenti con l'oggetto dell'Accordo così come definiti al comma 2 del presente articolo;
8. I lavori di ciascun contratto attuativo saranno remunerati a misura o a corpo o a corpo e misura sulla base dei prezzi di riferimento dell'Accordo, così come definiti all'art. 3, al netto del ribasso offerto in sede di gara, con esclusione dei costi per la sicurezza non assoggettati a ribasso;
9. Gli interventi saranno localizzati prevalentemente nel territorio di competenza dell'UT Rimini. Per far fronte a esigenze contingenti e/o per ragioni organizzative e di opportunità i contratti attuativi potranno prevedere interventi ricadenti nell'intero Settore Romagna, quindi, anche nel limitrofo territorio di competenza dell'UT Forlì-Cesena, in particolare per gli interventi di difesa della costa.
10. Potranno essere affidati mediante il presente Accordo Quadro, lavori finanziati nell'ambito della ricostruzione e messa in sicurezza delle infrastrutture danneggiate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nei territori della regione Emilia-Romagna, Toscana e Marche nel mese di maggio 2023 (dichiarazione di stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 04/05/2023 successivamente integrata in data 23/05/2023); nell'ambito dei Fondi per lo Sviluppo e la Coesione, FSC 2021-2027; nell'ambito dei Fondi Europei di Sviluppo Regionale, nell'ambito delle risorse regionali per gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e sicurezza del territorio e navigazione interna; da piani di interventi urgenti connessi ad ordinanze di protezione civile in conseguenza di eccezionali eventi



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	8 di 36

meteorologici e programmati con decreti del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario delegato; programmati attraverso Accordi di programma statali per l'attuazione dei quali il Presidente della Regione Emilia-Romagna è nominato Commissario di Governo o soggetto responsabile nonché ulteriori lavori, in aggiunta o in alternativa a quelli indicati, finanziati da altre fonti non determinate e non determinabili alla data di indizione della gara per l'affidamento dell'Accordo.

11. Alcuni interventi potranno essere soggetti all'applicazione e alla verifica del principio DNSH e agli elementi di controllo specifici, come da normativa vigente in materia (Regolamento UE n. 2020/852 e n. 2021/241 e successivi atti), che l'Appaltatore dovrà osservare nell'esecuzione dei contratti. In particolare, ai fini dell'applicazione e verifica del principio DNSH si prevede l'inserimento all'interno dei contratti attuativi delle soluzioni tecniche e delle misure organizzative e gestionali finalizzate a ridurre impatto ambientale, individuate dalla stazione appaltante nelle singole Schede relative agli interventi interessati.
12. Alcuni interventi potranno, altresì, essere soggetti all'applicazione di disposizioni normative e regolamentari specifiche, derivanti dalle regole di gestione ed erogazione dei rispettivi finanziamenti, comportanti adempimenti tecnici ed amministrativi non prevedibili alla data di indizione della gara per l'affidamento dell'Accordo. In tal caso, preliminarmente alla proposta di affidamento del rispettivo contratto attuativo, si provvederà a verificare con l'Appaltatore la sussistenza dei presupposti necessari per l'affidamento dello specifico intervento e la successiva esecuzione, determinando gli eventuali maggiori oneri derivanti a carico dell'Appaltatore stesso.
13. I lavori richiesti potranno avere o meno la caratteristica dell'urgenza o della somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del Codice e potranno essere anche di modesta entità;
14. Gli articoli del presente Accordo Quadro si applicano, anche se non espressamente richiamati, salvo espressa incompatibilità, anche agli eventuali contratti attuativi.
15. Le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano tra quelle di cui ai CPV (di terzo e quarto livello):
 - a. 45240000-1 - Lavori di costruzione per opere idrauliche
 - b. 45243000-2 - Lavori di protezione costiera
 - c. 45260000-7 - Lavori di copertura ed altri lavori speciali di costruzione.

Art 3. Ammontare dell'Accordo Quadro, Prezzi di riferimento

1. L'importo complessivo massimo dell'Accordo Quadro è pari ad euro **31.000.000,00**, al netto di IVA.
2. Tale importo è definito in ragione del fabbisogno stimato, al meglio delle possibilità e conoscenze attuali, nell'arco temporale di durata dell'Accordo. Pertanto, detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per la Stazione Appaltante, costituendo l'Accordo unicamente la regolamentazione per i successivi contratti attuativi, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 59 del Codice.
3. L'Amministrazione si riserva ampia facoltà di procedere, in merito alla quantità di interventi da



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	9 di 36

commissionare all'Appaltatore, fino a concorrenza dell'importo dell'Accordo Quadro di cui al comma 1.

4. L'importo complessivo massimo dell'Accordo Quadro corrisponde all'importo complessivo dei lavori che possono essere affidati mediante i singoli contratti attuativi al netto del ribasso d'asta, compresi i costi della manodopera (ai sensi di quanto previsto al comma 14 dell'art. 41 del Codice) e degli oneri della sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ai sensi dell'art. 108, comma 9, del medesimo Codice) e compreso l'importo degli costi per la sicurezza non assoggettati a ribasso.
5. I **prezzi di riferimento** del contratto di Accordo Quadro sono: i **prezzi unitari** dell'“Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Emilia-Romagna” vigente alla data di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento da affidare nell'ambito dell'Accordo; i **prezzi integrativi** definiti nell'elaborato “Elenco prezzi integrativi” da aggiornare annualmente sulla base dei costi unitari dei prezzi regionali; i **nuovi prezzi** formulati e concordati con l'Appaltatore nel corso dell'esecuzione dell'Accordo.
6. I nuovi prezzi saranno determinati ragguagliandoli a quelli di prestazioni analoghe comprese nel Contratto ovvero – quando ne sia impossibile in tutto o in parte l'assimilazione – ricavandoli da nuove analisi effettuate con gli elementi di costo validi alla data di concordamento del nuovo prezzo. Ai suddetti nuovi prezzi sarà applicato il ribasso offerto in fase di gara.
7. Il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara pari al _____% si intende offerto e applicato su tutti i prezzi di riferimento come sopra definiti, i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi dei contratti attuativi;
8. I costi per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, verranno analiticamente determinati per ogni specifico contratto attuativo. Detti costi per la sicurezza non saranno soggetti a ribasso e saranno liquidati analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito e/o sostenuto, rinunciando a ogni pretesa per quanto non eseguito.
9. I prezzi di riferimento dell'Accordo Quadro, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali modifiche contrattuali, varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 120 del Codice.
10. I prezzi unitari assegnati a ciascun lavoro, sono comprensivi delle spese generali e dell'utile dell'impresa e compensano ogni opera, materiale, prestazione e lavoro principale ed accessorio, provvisorio o permanente, tempi per gli spostamenti verso e dai luoghi di lavoro, materiali e spesa per mezzi e carburanti e quant'altro necessario per gli stessi. Sono altresì previsti e compensati tutti gli oneri derivanti dalle eventuali certificazioni sulla qualità dei materiali posti in opera e sulla corretta installazione di elementi ed impianti. Non sono previste maggiorazioni per attività di coordinamento.



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	10 di 36

11. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria Offerta, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel presente Accordo e nei documenti da esso richiamati, nessuno escluso o eccettuato, comprese le normali aliquote per spese generali e utile di impresa.

Art 4. Categorie primaria e secondarie

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 100 comma 4 e dell'allegato II.12 del Codice ed in conformità alla sua Tabella A, i lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono classificati come di seguito specificato:

CATEGORIE DI LAVORAZIONE		IMPORTO MASSIMO	QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
OG8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica – primaria	14.000.000,00 €	VII
OG7	Opere marittime e lavori di dragaggio - secondaria	7.500.000,00 €	VI
OS12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili - secondaria	4.700.000,00 €	V
OS21	Opere strutturali speciali – secondaria	3.000.000,00 €	IV-bis
OG13	Opere di ingegneria naturalistica - secondaria	1.000.000,00 €	III
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale – secondaria	500.000,00 €	II
OG2	Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali – secondaria	300.000,00 €	II
		31.000.000,00 €	

2. Le sopracitate categorie di lavorazione e i relativi importi massimi sono definiti e stimati, rispettivamente, sulla base del fabbisogno stimato per tipologie di interventi.
3. La categoria di lavorazione OG8 viene, pertanto, identificata come categoria primaria dell'Accordo Quadro, mentre le ulteriori categorie di lavorazione previste nell'Accordo Quadro, che hanno un'incidenza inferiore, vengono identificate come categorie secondarie dell'Accordo Quadro.
4. Con riferimento al singolo Contratto Attuativo, il rapporto tra il valore delle lavorazioni della Categoria Primaria rispetto al valore delle lavorazioni della/e eventuale/i Categoria/e Secondaria/e non sarà necessariamente costante, potendo variare da intervento a intervento. Conseguentemente, all'interno dei singoli progetti esecutivi che saranno oggetto di affidamento mediante attuativo, sarà di volta in volta identificata tra le categorie di lavorazione dell'Accordo Quadro, la categoria "prevalente" (che non necessariamente dovrà coincidere con la Categoria Primaria) e le eventuali categorie "scorporabili" riferite al singolo Contratto Attuativo.



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	11 di 36

5. L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del Codice per tutte le categorie di lavorazione dell'Accordo Quadro per l'importo massimo previsto.
6. Le quantità delle singole categorie di lavorazione dell'Accordo Quadro potranno variare in più o in meno per effetto di variazioni o di modifiche nella struttura delle opere e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel Capitolato, nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 del presente Accordo quadro.
7. Le categorie di lavorazione dell'Accordo Quadro possono non rappresentare la totalità delle prestazioni che potranno essere richieste all'Appaltatore per l'esecuzione dei singoli contratti attuativi, riservandosi la Stazione Appaltante di prevedere l'integrazione di categorie di lavorazione non inizialmente previste e/o la soppressione di alcune categorie previste, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel Capitolato, così come disciplinato all'art. 12 del presente Accordo Quadro.

Art 5. Durata dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro ha durata quadriennale a far data dalla sottoscrizione dello stesso o dalla data indicata nel primo verbale di consegna, anche anticipata o di urgenza, dei lavori. I lavori in corso alla data di scadenza del contratto di Accordo Quadro dovranno essere conclusi entro le scadenze stabilite dai singoli contratti attuativi, che potranno essere successive al periodo di validità dell'Accordo Quadro. È fatta salva la possibilità di avvalersi di eventuale proroga tecnica, ai sensi dell'art. 120, comma 11, del Codice.
2. Ove l'importo complessivo dei contratti attuativi dovesse raggiungere l'importo massimo dell'Accordo Quadro prima della scadenza dei quattro anni, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra.
3. Alla scadenza del suddetto termine quadriennale, l'Accordo si intenderà comunque estinto, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico. Pertanto, l'operatore economico non potrà avanzare nessuna pretesa di compensi o indennizzi, oltre a quelli dovuti in forza dei contratti attuativi stipulati, nella misura risultante dal collaudo e/o dal certificato di regolare esecuzione di ciascuno di essi.
4. L'operatore economico non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa nell'ipotesi che dovessero essere stipulati contratti attuativi per un importo complessivo inferiore a quello massimo previsto per l'Accordo Quadro.
5. Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori compresi nell'Accordo Quadro è fissato nei singoli contratti attuativi.
6. L'Amministrazione, per motivi di urgenza e comunque nei casi previsti dalle norme, si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori prima della stipula dell'Accordo Quadro o dei singoli contratti attuativi,

	USTPC RIMINI	SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.
		Revisione 02
		Data 10/06/2025
		Pagina 12 di 36

provvedendo alla stesura di un verbale di consegna d'urgenza o di esecuzione anticipata, senza che l'Appaltatore possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere.

Art 6. Contratti attuativi

1. L'Appaltatore con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro si vincola a sottoscrivere gli eventuali contratti attuativi per l'esecuzione di lavori che saranno di volta in volta richiesti dalla Stazione Appaltante per tutta la durata dell'Accordo. L'Accordo Quadro non è, pertanto, fonte di obbligazione alcuna per la Stazione Appaltante, se non a seguito della stipulazione dei singoli contratti attuativi, in ragione del contenuto di questi.
2. Nei singoli contratti attuativi si darà atto che l'impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Accordo Quadro.
3. La Stazione appaltante si impegna a condividere, a seguito della avvenuta programmazione degli interventi previsti nell'arco di ciascuna annualità di vigenza dell'Accordo Quadro, gli interventi che intende affidare all'Appaltatore, riservandosi in ogni caso ampia facoltà di assegnare all'Appaltatore ulteriori interventi inizialmente non previsti per ragioni di urgenza e/o opportunità o non assegnare quelli inizialmente previsti in affidamento nell'ambito dell'Accordo.
4. I contratti attuativi saranno stipulati con riferimento ai progetti esecutivi, validati ed approvati, relativi a ciascun intervento, con applicazione dei prezzi determinati secondo quanto disposto all'art. 3 comma 5 del presente Accordo Quadro, fino a concorrenza dell'importo indicato al comma 1 del medesimo articolo.
5. Non è previsto un importo minimo o massimo dei singoli ordinativi.
6. Per addivenire alla stipula del contratto attuativo la Stazione Appaltante provvederà all'emissione di un ordine di attivazione a valere sull'Accordo Quadro. Con tale ordine di attivazione (OdA) la Stazione Appaltante provvederà a:
 - a. comunicare l'avvenuta approvazione del progetto esecutivo dell'intervento, indicandone gli estremi;
 - b. confermare/comunicare l'intenzione di procedere all'affidamento dell'intervento in parola mediante attivazione di specifico contratto attuativo;
 - c. mettere a disposizione dell'Appaltatore tutti gli elaborati del progetto esecutivo dell'intervento, validati e approvati;
 - d. comunicare i gruppi di lavorazioni omogenee, con indicazione della categoria principale e delle categorie scorporabili, in accordo a quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo, così come indicati nel capitolato speciale di appalto parte amministrativa di ciascun intervento affidato;
 - e. comunicare la data presunta di consegna dei lavori;



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	13 di 36

- f. richiedere apposita dichiarazione di accettazione dell'ordine di attivazione da parte dell'Appaltatore;
 - g. richiedere l'emissione della polizza definitiva secondo le disposizioni indicate nello schema di contratto attuativo, allegato al presente Accordo, e delle ulteriori coperture assicurative da produrre conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 del presente Accordo;
 - h. richiedere, nel caso di Consorzi e/o di Appaltatori con natura plurisoggettiva, la designazione degli operatori economici che eseguiranno i lavori e in presenza di più imprese esecutrici designate, la nomina (con relativa accettazione) dell'impresa esecutrice che si farà carico del coordinamento degli adempimenti in materia di cantieri temporanei e mobili che il D.lgs. 81/2008 assegna all'impresa affidataria;
 - i. richiedere la designazione del Direttore Tecnico di Cantiere.
7. Gli elaborati dei progetti esecutivi dei singoli lavori che saranno oggetto di affidamento tramite la stipula di contratti attuativi derivanti dall'adesione all'Accordo quadro, verranno messi a disposizione e conoscenza dell'esecutore attraverso i sistemi di condivisione virtuale a disposizione della Stazione Appaltante o, in caso di malfunzionamento o impossibilità di utilizzazione del sistema telematico prescelto, posta elettronica ordinaria e/o certificata.
8. Con la dichiarazione di cui al comma 6, lett. d), del presente articolo, l'Appaltatore oltre a dichiarare l'accettazione dell'ordine di attivazione relativo allo specifico intervento è tenuto a rendere le seguenti ulteriori dichiarazioni:
- a. di avere esaminato gli elaborati progettuali: relazioni tecniche, elaborati grafici, computo metrico, piano di sicurezza, capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto attuativo, la lista delle categorie e di ritenere i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto per l'affidamento dell'Accordo Quadro;
 - b. di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dei lavori e di giudicare gli stessi lavori realizzabili, nel rispetto dei patti e delle condizioni di cui al contratto di Accordo Quadro e degli elaborati progettuali;
 - c. di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dell'appalto;
 - d. di essere in grado di iniziare l'esecuzione dei lavori nei termini stabiliti dalla Stazione Appaltante



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	14 di 36

nell'Ordine di Attivazione.

9. La dichiarazione di accettazione deve essere resa nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione dell'Ordine di Attivazione. È facoltà dell'Appaltatore richiedere proroga motivata del predetto termine per un tempo massimo di ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi. È, altresì, facoltà dell'Appaltatore richiedere, entro il medesimo termine, al RUP e/o al Direttore dei Lavori (qualora già nominato) chiarimenti in merito al singolo intervento e al relativo progetto, richiedendo, se ritenuto necessario, un sopralluogo congiunto in loco.
10. Successivamente all'accettazione dell'Ordine di Attivazione, l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di elementi non valutati. Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme del presente Accordo Quadro.
11. Il contratto attuativo sarà stipulato avendo a riferimento il Capitolato Speciale d'Appalto parte Amministrativa – Contratto attuativo, opportunamente declinato per lo specifico intervento, e allo schema di contratto attuativo, entrambi allegati al presente Accordo.
12. La stazione appaltante stipulerà i singoli contratti attuativi derivanti dal presente Accordo Quadro nelle forme e modalità previste ai sensi di legge mediante il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), secondo le regole tecniche di cui all'art. 26 del Codice.
13. I codici CIG, derivati dal codice CIG dell'Accordo, e i codici CUP relativi ai singoli contratti attuativi dell'Accordo Quadro saranno forniti dalla Stazione appaltante per ciascun intervento.
14. I singoli contratti attuativi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche della documentazione progettuale approvata. Si intendono comprese anche le migliorie offerte in sede di gara dall'appaltatore aggiudicatario.
15. Le prestazioni oggetto di obbligazione dei successivi contratti attuativi da parte dell'Appaltatore consiste, sia nella realizzazione finale dei lavori privi di ogni vizio, secondo le regole dell'arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia nel corretto, diligente, prudente e perito svolgimento delle singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni provvisoriale, nel pieno rispetto dei lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell'altrui proprietà ed interessi che possano essere coinvolti dai lavori, nonché dell'ambiente e della piena legalità, in conformità a ogni normativa, uso e prassi applicabile. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
16. I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni dettate dalla Stazione appaltante e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in merito alla sicurezza (D.Lgs. 81/2008), comprendendo quindi tutte



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	15 di 36

le opere necessarie a perseguire tale scopo.

17. Per ciascun contratto attuativo l'Appaltatore dovrà assumere la direzione del cantiere mediante il proprio direttore tecnico o altro tecnico all'uopo delegato, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'incarico di direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
18. L'Appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere del singolo contratto attuativo. La DL, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
19. L'Appaltatore si impegna a eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal contratto attuativo e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale.
20. È facoltà dell'Amministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Appaltatore con una pluralità di Contratti attuativi; resta in capo all'appaltatore l'onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni contrattuali e di quanto offerto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.
21. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Attuativo, secondo le modalità nello stesso indicate con indicazione dei termini di rilascio degli stati di avanzamento, stabiliti tenuto conto della durata prevista, dell'importo complessivo dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento.
22. Al termine di ciascun contratto attuativo si provvederà secondo le disposizioni del Codice all'emissione del relativo certificato di Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione.

Art 7. Responsabilità e obblighi dell'Appaltatore

1. Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, con riferimento a tutti i contratti attuativi, l'Appaltatore è tenuto a mantenere – assumendone i relativi rischi – un'adeguata organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, ai contratti attuativi allo stesso affidati dalla Stazione Appaltante, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Accordo Quadro, dai relativi allegati e dai progetti esecutivi degli interventi affidati.



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	16 di 36

2. L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche dell'appalto la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Accordo Quadro, senza che l'eventuale maggiore impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.
3. In particolare, per la gestione delle attività manutentive del reticolo idrografico e della costa nel periodo compreso dal 01 ottobre al 31 marzo, l'Appaltatore è tenuto a garantire un'organizzazione di impresa con una disponibilità minima di almeno 7 squadre operative composte da maestranze e mezzi d'opera (ad es. escavatore >119kW e/o trattore dotati di trincia forestale e/o energreen). In aggiunta a queste dotazioni, nel medesimo periodo, all'Appaltatore potrà essere richiesta la disponibilità di ulteriori squadre di lavoro, maestranze e mezzi d'opera per l'esecuzione degli eventuali ulteriori contratti attuativi affidati.
4. L'Appaltatore riconosce che i lavori oggetto del presente Accordo Quadro sono essenziali per la Stazione Appaltante e si impegna a realizzarli con modalità organizzative, tecniche e di controllo, più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Accordo Quadro e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni stesse.
5. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.Lgs 170/2010 in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti.
6. L'Appaltatore è obbligato ad adeguare la propria struttura organizzativa/operativa e dotazioni informatiche (hardware e software) per l'applicazione, con riferimento agli attuativi che dovessero richiederlo a norma di legge, dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, ai sensi dell'art. 43 del Codice.
7. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto. L'Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori.
8. L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato Italiano.
9. L'Appaltatore è unico responsabile tanto verso l'Amministrazione che verso i terzi di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante sia dopo l'esecuzione delle prestazioni, per



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	17 di 36

colpa, imperizia o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti e subappaltatori.

10. L'Appaltatore si impegna a eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo con gestione a proprio rischio.
11. Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento delle prestazioni devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore, a esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'Amministrazione nei documenti contrattuali.
12. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere dei singoli contratti attuativi e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
13. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
14. L'Appaltatore deve osservare e far osservare ai propri associati, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si effettuano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in tutte le attività contrattuali. Il tutto sempre in accordo e secondo quanto predisposto dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori.
15. L'Appaltatore si impegna a nominare, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo o dalla data indicata nel primo verbale di consegna, un **referente tecnico** con funzioni di coordinamento e di interfaccia con l'Ufficio Territoriale, nonché un **referente amministrativo** per la gestione delle attività e degli interventi di cui all'Accordo. Per ciascun referente dovrà essere comunicato il relativo recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria.
16. L'Appaltatore entro il medesimo termine dovrà comunicare alla stazione appaltante un **indirizzo PEC** unico dedicato a tutte le comunicazioni inerenti all'esecuzione dell'Accordo e di tutti i contratti attuativi discendenti.
17. Nel caso di affidamento di contratti attuativi soggetti all'applicazione e alla verifica del principio DNSH l'Appaltatore sarà chiamato a rispettare, nella esecuzione degli stessi, gli specifici vincoli previsti.
18. Nel caso di affidamento di contratti attuativi finanziati nell'ambito della ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali del maggio 2023, l'Appaltatore sarà chiamato a rispettare, nella esecuzione degli stessi, il Protocollo di Legalità sottoscritto tra il Commissario straordinario alla Ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche e le Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche, le Prefetture-UTG presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna, la Prefettura-UTG di Firenze, la Prefettura-UTG di Pesaro-Urbino per la prevenzione e la repressione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici e concessioni nell'ambito delle attività di messa in sicurezza e di ricostruzione dei territori alluvionati di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61,



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	18 di 36

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100 e a far sottoscrivere e ad allegare ad ogni contratto che intervenga lungo la filiera dell'appalto, il protocollo di cui al punto precedente.

19. L'enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'Appaltatore.
20. Le Parti concordano che tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come gli altri indicati o richiamati in tutti i documenti di cui al presente Accordo trovano adeguata remunerazione nelle voci di Elenco Prezzi Unitari contrattuale.

Art 8. Attività in emergenza – pronto intervento – servizio di piena

1. L'Appaltatore data la particolare natura delle lavorazioni oggetto dell'Accordo, per l'intera durata contrattuale dell'Accordo stesso, sarà tenuto a monitorare le eventuali situazioni di criticità in previsione o al verificarsi di eventi meteo avversi e relative evoluzioni consultando le allerte meteo e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito: <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.
2. In riferimento ai contratti attuativi dovrà, inoltre, vigilare di conseguenza l'area o le aree di cantiere anche in considerazione delle lavorazioni in corso, adottando gli accorgimenti necessari per evitare situazioni di pericolo, sia con riferimento alle condizioni di sicurezza delle aree di cantiere e delle maestranze coinvolte sia con riferimento alle eventuali situazioni di aggravamento delle condizioni di rischio per l'ambiente circostante derivanti dalle lavorazioni.
3. Nell'ambito del presente Accordo sono affidati anche gli interventi urgenti e di servizio di piena, così come descritti nell'allegata relazione tecnica. Per l'espletamento delle attività del servizio di piena e l'esecuzione degli interventi urgenti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo assume, pena la decadenza del contratto di Accordo Quadro, l'onere di garantire **l'intervento in loco secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio di Piena e del Referente Tecnico del Servizio di Piena (o di suo delegato/sostituto) entro 4 ore dalla chiamata tutti i giorni, 24 ore su 24.**
4. L'Appaltatore si impegna, pertanto, a comunicare entro dieci giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo **un recapito telefonico operativo h24 7/7 per la gestione di eventuali interventi di urgenza e/o somma urgenza.**

Art 9. Garanzie e polizze assicurative

1. Per la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 117 comma 1 del Codice, l'appaltatore ha costituito apposita garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione n. _____ del _____, rilasciata da _____, per l'importo di € _____, nella misura del 2% dell'importo



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	19 di 36

complessivo massimo dell'accordo quadro.

2. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall'appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell'articolo 23 del codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), sarà cura dell'appaltatore fornire, via PEC o attraverso la piattaforma telematica mediante la quale è stata espletata la gara, il contratto munito di entrambe le firme digitali; la garanzia deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014.
3. Lo svincolo della fideiussione è regolato dall'articolo 117, comma 8 del Codice.
4. L'amministrazione richiede al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
5. La garanzia definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. 193 del 16 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:
 - a. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fideiussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori
 - b. che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di sede stazione appaltante;
 - c. clausola di inopponibilità, per cui non potranno in ogni caso esser opposte all'Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 193/2022 atte a limitare le garanzie, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell'Amministrazione appaltante stessa.
6. Per ciascun contratto attuativo l'Appaltatore è tenuto alla costituzione di ulteriore garanzia per un importo che viene fissato pari al 10% del valore dei singoli contratti con le maggiorazioni previste dall'art. 117 comma 2 del codice per ribassi superiori al 10%. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.
7. Per ciascun contratto attuativo l'Appaltatore si obbliga, inoltre, a costituire, almeno 10 giorni prima della



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	20 di 36

consegna dei lavori, la polizza di cui all'art. 117, comma 10, del Codice, sulla base dei massimali indicati di volta in volta dalla Stazione Appaltante, conformi alle previsioni del Codice e al modello tipo di cui al D.M. vigente. Tale polizza copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

8. Ai sensi del co. 13 dell'art. 117 del Codice, in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Art 10. Revisione prezzi

1. La Stazione Appaltante si impegna ad adeguare i corrispettivi dei singoli contratti attuativi secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di appalti pubblici di lavori finalizzate a fronteggiare gli eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.
2. Le clausole di revisione dei prezzi si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo del contratto e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
3. La revisione dei prezzi è attivata automaticamente dalla Stazione Appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 3 per cento dell'importo per il singolo contratto attuativo.
4. La valutazione della variazione dell'indice sintetico spetta al Direttore dei Lavori, che provvede al relativo accertamento e alla determinazione con modalità semplificate dell'importo revisionale da determinare in occasione di ciascun Stato di Avanzamento, successivo al verificarsi della condizione necessaria per l'attivazione della revisione prezzi, in accordo all'articolo 5 dell'allegato II.2-bis e alla tabella B del medesimo allegato.
5. Ai fini della determinazione della variazione dei costi si utilizzano gli indici sintetici di cui all'allegato II.2-bis del Codice.
6. L'indice sintetico revisionale è individuato in accordo all'articolo 4 del medesimo allegato, al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell'Accordo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.
7. Il valore di riferimento dell'indice sintetico da adoperarsi ai fini della revisione prezzi per ciascun contratto attuativo è quello dell'indice sintetico relativo al mese di accettazione del relativo ordine di attivazione,



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	21 di 36

di cui all'articolo 6 dell'Accordo.

8. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano:
 - a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziare annualmente relativamente allo stesso intervento;
 - b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti;
 - c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
9. Quando le somme complessivamente disponibili per la revisione prezzi, come determinate ai sensi del comma precedente, risultano utilizzate o impegnate in una percentuale pari o superiore all'80 per cento, la stazione appaltante attiva in tempo utile le procedure per il reintegro delle somme, nel caso degli appalti di lavori anche attraverso rimodulazione della programmazione triennale o dell'elenco annuale dei lavori, ovvero ricorrendo alle economie derivanti da possibili varianti in diminuzione del medesimo intervento.
10. Quando l'applicazione dell'istituto della revisione prezzi non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non è possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, in accordo alle clausole di rinegoziazione previste nel presente Accordo, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.

Art 11. Clausola di rinegoziazione contrattuale

1. In accordo al principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale previsto dall'articolo 9 del Codice, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente Accordo in materia di revisione dei prezzi, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.
2. Ai fini del presente accordo sono considerate circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, le variazioni di costo dell'opera, rispetto a quanto stimato nel progetto esecutivo posto a base dell'affidamento mediante contratto attuativo dell'Accordo, superiori al 5%.



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	22 di 36

3. Accertata la sussistenza della predetta condizione, ai fini del presente accordo, il ripristino dell'equilibrio contrattuale opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5%.
4. La rinegoziazione opera esclusivamente su istanza dell'Appaltatore al RUP, per la quota parte di lavori ancora da eseguire, per l'adeguamento dell'equilibrio contrattuale.
5. L'istanza, a pena di inammissibilità, deve individuare e fornire idonea documentazione a comprova delle ragioni e dell'entità della suddetta rilevante alterazione dell'equilibrio originario del Contratto subita dall'Appaltatore medesimo, mediante applicazione dei prezzi regionali aggiornati e/o analisi prezzi aggiornate desunte da indagini di mercato documentate.
6. L'istanza di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto.
7. Il RUP, valutata l'effettiva sussistenza dei presupposti di cui al comma 2, sulla base della documentazione fornita a comprova dall'Appaltatore, provvede, nel limite delle risorse disponibili, a formulare la proposta di rinegoziazione in accordo a quanto previsto dal comma 3, entro un termine non superiore a tre mesi.
6. In caso di mancata accettazione della proposta di rinegoziazione da parte dell'Appaltatore e/o di valutazione negativa da parte del RUP circa l'effettiva sussistenza dei presupposti, è sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilità per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto.

Art 12. Modifica al contratto di Accordo Quadro e ai contratti attuativi in corso di esecuzione

1. Il contratto di Accordo quadro può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi previsti dall'art. 120 del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), la Stazione appaltante prevede che il contratto di Accordo Quadro può essere modificato, lasciando inalterata la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa ad esso, nei seguenti casi:
 - a. modifica delle quantità delle singole categorie di lavorazione dell'Accordo Quadro, in più o in meno per effetto di variazioni o di modifiche nella struttura delle opere e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, entro i limiti dell'Ammontare dell'Accordo, ai medesimi patti e condizioni, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel Capitolato;
 - b. integrazione di categorie di lavorazione non inizialmente previste, resesi necessarie per l'esecuzione degli interventi coerenti con l'oggetto dell'Accordo, per le quali l'Appaltatore risulti qualificato o decida di ricorrere al sub-appalto qualificante (laddove per il singolo attuativo ricorrano le condizioni); le modifiche non possono, in ogni caso, eccedere il 15% dell'ammontare dell'Accordo e comunque la soglia di cui all'articolo 14 del Codice e devono essere eseguite senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel

	<p style="text-align: center;">USTPC RIMINI</p>	SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.
		Revisione 02
		Data 10/06/2025
		Pagina 23 di 36

Capitolato.

3. L'Accordo può parimenti essere modificato, oltre alle fattispecie sopra previste, senza necessità di una nuova procedura, senza che venga alterata in maniera sostanziale la struttura dell'Accordo, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a. le soglie fissate all'articolo 14;
 - b. il 15 per cento del valore iniziale dell'accordo.
4. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di provvedere ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni (ammontare dell'Accordo) fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto di Accordo Quadro, alle condizioni originariamente previste senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. In riferimento ai singoli contratti attuativi, qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche contrattuali o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 120 del Codice, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.
6. Per ciascun contratto attuativo potranno essere previste ulteriori e diverse clausole chiare, precise e inequivocabili di modifica dell'attuativo in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a); l'efficacia di dette clausole è subordinata all'accettazione dell'Appaltatore, con le procedure già definite all'art. 6 dell'Accordo.
7. Con riferimento a ciascun attuativo la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di provvedere ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del singolo attuativo dell'Accordo Quadro, alle condizioni originariamente previste senza che l'Appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
8. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore il ripristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.
9. Per modifiche, variazioni e varianti contrattuali si applica l'art. 120 del Codice e l'art. 5 dell'allegato II.14.

Art 13. Cessione del contratto, subappalto, cottimo e subfornitura

1. È vietata la cessione del contratto di Accordo Quadro, nonché quella dei singoli contratti attuativi dallo stesso derivati, sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Trattandosi di contratto normativo l'Accordo Quadro non può essere oggetto di subappalto, restano assoggettabili a subappalto, cottimo e subcontratti i singoli contratti attuativi discendenti dall'Accordo.
3. L'Appaltatore, nella documentazione di partecipazione alla gara, ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto per i singoli contratti attuativi discendenti dall'Accordo, nei limiti di cui all'art.119 del Codice

	USTPC RIMINI	SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.
		Revisione 02
		Data 10/06/2025
		Pagina 24 di 36

e per le categorie di seguito indicate:

- a. OG8 - descrizione....
4. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del singolo contratto attuativo nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente definita per il contratto attuativo.
5. Il subappalto è disciplinato per ciascun contratto attuativo dall'articolo 119 del Codice e dalle norme del relativo Capitolato Speciale di Appalto – contratto attuativo - parte amministrativa.
6. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) dell'art. 119 del Codice, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.
7. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art.21 del D.Lgs. n.646 del 1982 (delitto sanzionato con reclusione da uno a cinque anni e multa non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto).

Art 14. Tracciabilità dei flussi finanziari, Obblighi del contraente, subappaltatore/subcontraente

1. Il contraente, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art, 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il contraente deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
 - a. *"Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari) L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con (...), identificato con il CIG n.(...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
 - b. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria".*
 - c. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Stazione Appaltante."*
3. Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla amministrazione aggiudicatrice della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	25 di 36

tracciabilità finanziaria.

4. L'Amministrazione aggiudicatrice verifica i contratti sottoscritti tra il contraente ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Il contraente comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).

Art 15. Interpretazione del contratto d'Accordo Quadro

1. In caso di norme del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Accordo Quadro, è fatta tenendo conto delle finalità del medesimo Accordo Quadro e successivamente dei contratti attuativi e dei risultati ricercati con l'attuazione dei progetti approvati; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice civile.
3. Nell'ambito dei contratti attuativi, in caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici, ed in particolare il Codice contratti.

Art 16. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	26 di 36

1. L'Ufficio Territoriale ha domicilio presso la sede di Via Rosaspina n. 7 – 47923 Rimini.
2. Per tutti gli effetti del presente Accordo, l'Appaltatore elegge domicilio legale in: _____ , pec.: _____
3. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente Accordo.

Art 17. Osservanza dei Contratti collettivi

1. Ai sensi dell'articolo 11, co. 2 e dell'all. I.01 del Codice, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dei lavori di cui ai contratti attuativi discendenti dal presente Accordo sono (verificabili sul sito www.cnel.it):
 - a. quelli rientranti nel Settore – Edilizia, con codice categoria riportante la specifica "EDILI";
2. L'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara l'applicazione dei seguenti contratti collettivi, per i quali è stata effettuata la verifica dell'equivalenza delle tutele, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Codice:

3. L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni costituenti l'oggetto dell'Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro Contratto collettivo successivamente stipulato per le rispettive categorie, anche se l'Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
4. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione.
5. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti, per apposita garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'Appaltatore in materia, entro il limite dei debiti a tale titolo imputabili all'Appaltatore, qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:
 - a. delle condizioni normative di cui sopra;
 - b. delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, malattie e infortuni, ecc.);
 - c. del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, contributi cassa edile, ecc.).



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	27 di 36

7. La sospensione di cui sopra sarà operativa fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.
8. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione all'Amministrazione Committente, neanche a titolo di risarcimento danni o di interessi di qualsivoglia natura.
9. Qualora l'Appaltatore non provveda entro il dodicesimo mese dall'inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto.
10. Qualora per inadempienza retributiva dell'Appaltatore e/o del subappaltatore l'Amministrazione sia tenuta all'intervento sostitutivo di cui all'art. 11, comma 6, del Codice, fatta salva l'applicazione di eventuali penali, oltre alle retribuzioni erogate saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese connesse, nessuna esclusa, che si dovessero rendere necessarie.
11. Trova applicazione l'Allegato I.01 del Codice

Art 18. Obblighi in materia di tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore si obbliga a osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti ai lavoratori.
2. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati, vigenti durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.
3. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
4. In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente.
5. Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti:
 - a. Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
 - b. Imprese esecutrici designate dai Consorzi che hanno eseguito i lavori durante il periodo considerato dal SAL.
 - c. Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL.



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	28 di 36

6. Con riferimento al pagamento del saldo, l'amministrazione aggiudicatrice verifica il DURC dell'appaltatore nonché delle imprese esecutrici designate e dei soli subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo SAL liquidato.
7. Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo.
8. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'acquisizione d'ufficio del DURC e dell'attestazione di regolarità retributiva. A tal fine l'appaltatore è tenuto a fornire, in sede di stipulazione del contratto e in sede esecutiva, informazioni veritiere, tempestive e complete atte a consentire all'amministrazione aggiudicatrice l'ottenimento del predetto documento da parte dei soggetti competenti.
9. In ogni momento la Direzione Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore, alle imprese esecutrici e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro (LUL) di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
10. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
11. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
12. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. o comunque presso il rispettivo Istituto competente contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. o comunque presso il rispettivo Istituto competente, per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	29 di 36

13. Qualora l'Amministrazione riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva, fermo restando tutte le altre conseguenze previste dal presente Capitolato, altresì il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti, nella misura equivalente al relativo debito a questi titoli, sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.
14. Qualora l'Appaltatore non provveda entro il 12° mese dall'inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di Accordo Quadro.
15. La sospensione o il ritardo dei pagamenti predetti non comportano in capo all'Appaltatore alcun diritto risarcitorio, indennitario o qualsivoglia titolo, neanche quale pretesa di interessi.
16. Con riferimento ai pagamenti al subappaltatore si procederà in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 119 del Codice.
17. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, si applica il co. 6 dell'art. 11 del Codice.
18. Ai sensi dell'art. 57, comma 1 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 1 commi 2, 3 e 4 dell'Allegato II.3 del Codice, l'appaltatore ha accettato la clausola sociale riportata nei documenti di gara dell'accordo Quadro.
19. In caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 1 commi 2, 3, 4 dell'Allegato II.3 del Codice, per ogni giorno di ritardo rispetto all'obbligo di consegna all'Agenzia, entro sei mesi dalla stipula del contratto, della relazione di genere, sarà applicata una penale nella misura dello 0,3 % del valore del contratto, fino alla consegna della relazione.

Art 19. Definizione delle controversie, CCT

1. L'accordo bonario è disciplinato dall'art. 210 del Codice; la transazione è disciplinata dall'art. 212 del Codice.
2. È escluso l'arbitrato.
3. Le riserve e le contestazioni sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'art. 7 e 34 dell'allegato II.14 del Codice, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.
4. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto di Accordo Quadro e dei contratti attuativi che non si siano potute definire con l'accordo bonario e la transazione sono devolute al Giudice ordinario competente per territorio, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante, né rifiutare la sottoscrizione degli ulteriori contratti attuativi.



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	30 di 36

6. Foro competente per qualsiasi controversia che possa discendere dall'esecuzione o dall'interpretazione delle norme del presente Accordo Quadro e dei contratti attuativi è quello di Rimini.
7. Ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs.n.36/2023, per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, si procederà alla costituzione di un collegio consultivo tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2. del medesimo decreto. Il CCT sarà attivato solo in caso di singoli contratti attuativi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria ed i compensi saranno determinati alle condizioni e nei termini di cui al punto 7.1 delle Linee Guida di cui al citato DM n. 12/2022. Previo accordo tra le parti, il collegio è costituito con determinazione del Dirigente. Nelle more dell'adozione delle Linee guida con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, continuano ad applicarsi le linee guida approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2022.

Art 20. Contraddittorio

1. Ciascuna delle Parti può aderire alla richiesta dell'altra di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l'esecuzione dell'Accordo o dei contratti attuativi da esso discendenti; la richiesta fatta dall'Amministrazione è vincolante per l'Appaltatore.
2. In ogni caso la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.
3. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva da parte dell'Appaltatore, le conseguenze derivanti dell'omissione graveranno su quest'ultimo.
4. L'Appaltatore deve segnalare, in particolare e tempestivamente, ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua attività o condizionarla.

Art 21. Risoluzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro qualora emergano circostanze tali da determinare il venir meno dei requisiti generali previsti ai sensi di legge, che non permettono la stipula di ulteriori contratti attuativi.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro nel caso in cui l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si renda disponibile per la stipula dei contratti attuativi, salvi casi di comprovata forza maggiore.
3. Per la risoluzione del contratto di Accordo Quadro e dei contratti attuativi si applica la disciplina di cui all'art. 122 del Codice e dell'art. 10 dell'Allegato II.14. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere i contratti, con le procedure dell'art. 122 del Codice che qui si intende interamente richiamato, senza

	USTPC RIMINI	SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.
		Revisione 02
		Data 10/06/2025
		Pagina 31 di 36

necessità di ulteriori adempimenti, tra l'altro, nei seguenti casi, che sono considerati grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni:

- a. frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
 - c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e. sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva, qualora venga nominato;
 - j. perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - k. mancata attivazione in tempo utile dell'Appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali;
 - l. mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai subcontratti di cui all'art. 119, comma 2, del Codice;
 - m. per ogni altra fattispecie prevista dalla normativa vigente sui lavori pubblici.
4. La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista costituisce grave inadempimento; pertanto, la Stazione Appaltante intraprenderà le azioni, con riferimento alle modalità previste dalla vigente legislazione o normativa, per l'esecuzione d'ufficio o la risoluzione del contratto.
5. L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere i singoli contratti attuativi derivanti dall'Accordo Quadro, ferma restando la risoluzione degli stessi in presenza di cause di risoluzione generali dell'Accordo Quadro di cui sopra, in presenza delle seguenti ulteriori cause risolutive anche ai sensi dell'art. 1456 c.c.:
- a. nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti alla consegna o non dia inizio alle prestazioni inerenti agli interventi proposti dalla Stazione appaltante, salvi casi di comprovata forza maggiore;
 - b. nei casi previsti dagli articoli del presente Contratto;
 - c. nel caso di subappalto non autorizzato;
 - d. nel caso di inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni che comportino l'applicazione di



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	32 di 36

una o più penali che risultino pari o superiori al 10 % (dieci per cento) dell'importo del contratto attuativo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
7. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
8. L'Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese ulteriori rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; comunque l'Amministrazione avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto per i contratti attuativi in essere in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.
9. In caso di risoluzione di un contratto attuativo l'Amministrazione potrà procedere ad affidare la prestazione oggetto dello stesso tramite autonoma procedura di gara al di fuori dell'Accordo Quadro.
10. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
11. La risoluzione del contratto verrà attivata inoltre, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i., in tutti i casi di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
12. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.
13. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante provvederà subito dopo l'adozione del provvedimento di risoluzione in danno del contratto di appalto, alla escussione della cauzione definitiva, riservandosi ogni altra successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti dall'importo della cauzione.
14. Ai sensi dell'art. 124 del Codice, la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo

	USTPC RIMINI	SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.
		Revisione 02
		Data 10/06/2025
		Pagina 33 di 36

contratto per il completamento dei lavori oggetto di appalto. L'affidamento avverrà alle condizioni proposte dall'operatore interpellato, ai sensi dell'art. 124, co.2 secondo periodo.

15. Il contratto potrà essere risolto nel caso del mancato rispetto del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" approvato con delibera di Giunta regionale n. 565/2022.

Art 22. Recesso dall'Accordo Quadro e dai contratti attuativi

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 123 del Codice, si riserva il diritto di recedere dall'Accordo Quadro e/o dai singoli contratti attuativi in qualsiasi momento, previa formale comunicazione, assegnando all'Appaltatore un preavviso di almeno 20 giorni.
2. In caso di recesso da uno dei contratti attuativi derivanti dall'Accordo Quadro, l'Amministrazione sarà tenuta a riconoscere all'Appaltatore il pagamento dei lavori, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. Quanto sopra verrà riconosciuto a tacitazione integrale di ogni pretesa dell'Appaltatore.
4. In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto, previsto a qualsiasi titolo da qualsiasi norma contrattuale, l'Amministrazione avrà facoltà di imporre all'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e salva ogni pretesa risarcitoria, la prosecuzione delle prestazioni anche in via o misura parziale, fino al subentro del successivo o dei successivi appaltatori. Tale prosecuzione non potrà essere imposta per un periodo superiore a sei mesi dal perfezionamento della causa di scioglimento.
5. In caso di recesso dall'Accordo Quadro, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto previsto al precedente comma con riferimento ai contratti attuativi già stipulati ed in corso. Con riferimento al rapporto contrattuale derivante dall'Accordo Quadro, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo a favore del soggetto Appaltatore, il quale non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione.

Art 23. Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, del D.Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 124 del Codice e alle condizioni e con le modalità previste al comma 2 secondo periodo ovvero che il nuovo affidamento avvenga alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.
2. Qualora l'operatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento o altre procedure concorsuali

	USTPC RIMINI	SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.
		Revisione 02
		Data 10/06/2025
		Pagina 34 di 36

a cui siano sottoposte l'impresa mandataria o un'impresa mandante, trova applicazione l'art. 68, comma 17, del Codice.

Art 24. Ulteriori disposizioni sull'Accordo Quadro

1. La sottoscrizione del Contratto di Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Accordo.
2. L'Appaltatore con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli elaborati relativi al presente Accordo e delle condizioni pattuite in sede di offerta.
3. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera b), del Codice non trova applicazione il termine dilatorio di 32 giorni per l'affidamento dei singoli contratti attuativi e pertanto le singole prestazioni potranno avere inizio subito dopo la firma da parte dell'operatore economico Appaltatore del contratto stesso o della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto specifico, nei casi di consegna anticipato o in via d'urgenza.
4. L'Accordo Quadro e qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio o comunque discendente dal contratto saranno soggetti a registrazione qualora necessario. In tal caso, l'Appaltatore si obbliga versare la relativa imposta ed a fornire all'Amministrazione copia dell'avvenuto pagamento.

Art 25. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. tutte le spese contrattuali (relative all'Accordo Quadro e ai successivi contratti attuativi);
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori,
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e all'eventuale registrazione del contratto di Accordo Quadro e dei successivi contratti attuativi;
 - e. le spese relative all'emissione delle garanzie e coperture assicurative.
2. È altresì a carico dell'Appaltatore l'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del presente contratto di Accordo Quadro e dei successivi contratti attuativi, in proporzione al valore del contratto, ai sensi del comma 10 dell'art. 18 del Codice.
3. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori oggetto dell'Accordo Quadro.



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.	
Revisione	02
Data	10/06/2025
Pagina	35 di 36

4. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). L'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Accordo Quadro si intendono I.V.A. esclusa.
5. L'IVA relativa ai singoli contratti attuativi si intende a carico della Stazione Appaltante. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R. 633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. La Stazione Appaltante pagherà pertanto all'Appaltatore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

Art 26. Riservatezza

1. Tutti i documenti prodotti dall'Appaltatore, realizzati nel contesto del rapporto contrattuale, saranno di proprietà dell'Amministrazione.
2. L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa all'Offerta che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall'Amministrazione o che derivasse dall'esecuzione delle prestazioni per l'Amministrazione.
3. Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'Amministrazione.
4. L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze l'attività svolta per l'Amministrazione, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.
5. Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati che intendesse esporre o produrre, l'Appaltatore, sino a che la documentazione non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare dell'Amministrazione sul materiale scritto e grafico inerente alle prestazioni rese all'Amministrazione nell'ambito del Contratto.

Art 27. Trattamento dei dati

1. Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, si prevede l'applicazione del Regolamento Europeo n. 679/2016.
2. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza e alla riservatezza e all'adozione delle prescritte misure di sicurezza.
3. L'Appaltatore non è autorizzato a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopra descritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la Comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela e l'incolumità di cose e persone.
4. L'Amministrazione potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni su come



USTPC RIMINI

SCHEMA DI CONTRATTO DI A.Q.

Revisione 02

Data 10/06/2025

Pagina 36 di 36

debbano essere trattati i suddetti dati.

5. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore.
6. L'Appaltatore è infine tenuto a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

Art 28. Rinvio normativo

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Accordo, negli atti e nei documenti in esso richiamati e/o allegati, trovano applicazione le norme riportate all'inizio del presente contratto, in particolare il d.lgs.36/2023 e, per quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Art 29. Efficacia del contratto

1. Il presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione.
2. Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di accettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".
3. Il presente contratto normativo è stipulato nelle forme e modalità previste ai sensi di legge mediante il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), secondo le regole tecniche di cui all'art. 26 del Codice.

Per l'Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile

UT Sicurezza territoriale e protezione civile – Rimini

Il Dirigente

Ing. Giovanni De Carlo

firmato digitalmente

per L'Appaltatore

firmato digitalmente